

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3679 del 13/07/2017
Oggetto	Concessione di derivazione in sanatoria per prelievo di acque superficiali ad uso alimentazione piscina comunale e concessione di occupazione aree demaniali con condotta di adduzione COMUNE: Alto Reno Terme (Porretta Terme), loc. Piscina Molino Saturno CORSO D'ACQUA: rio Maggiore TITOLARE: Comune di Alto Reno Terme CODICE PRATICA N. BO00A0845 e BO16T0087
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3792 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di derivazione in sanatoria per prelievo di acque superficiali ad uso alimentazione piscina comunale e concessione di occupazione aree demaniali con condotta di adduzione

COMUNE: Alto Reno Terme (Porretta Terme), loc. Piscina - Molino Saturno

CORSO D'ACQUA: rio Maggiore

TITOLARE: Comune di Alto Reno Terme

CODICE PRATICA N. BO00A0845 e BO16T0087

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la Delibera dello scrivente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione per l'occupazione di aree del Demanio idrico:

- L n. 388/2000
- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- la DGR n.667/2009

preso atto che la Regione Emilia Romagna:

- con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7 ha provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio per il demanio aree determinando altresì, le tipologie di utilizzo ed i relativi canoni da applicare;
- tale norma è stata successivamente aggiornata e modificata con DGR n.895 del 18/06/2007, con DGR n.913 del 29/06/2009, con DGR n.469 del 11/04/2011 e con DGR n.173 del 17/02/2014;
- per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Viste:

- l'istanza in sanatoria assunta al Prot.n. 1372 del 07/02/2000 (pratica n. B000A0845) presentata dal Comune di Porretta Terme (ora Comune di Alto Reno Terme), C.F. 01041500370 con sede legale a Porretta Terme in piazza Libertà n.13, nella persona del suo Sindaco pro-tempore, e le successive integrazioni assunte al Prot.n. PG.2015.385663 del 05/06/2015 e n. PGBO/2016/9659 del 27/05/2016 con cui viene richiesta la concessione in sanatoria per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal rio Maggiore, in comune di Alto Reno Terme (BO), loc. Piscina-Molino Saturno ad uso **alimentazione piscina comunale**, con una portata media di esercizio di 1 l/s, mediante presa con paratoia posta su una briglia e tubazione di adduzione;
- le integrazioni pervenute in data 05/06/2015 con prot. PG/2015/385663 con cui viene specificato che il prelievo avviene con una Portata media di 3 l/s, per un volume nel mese di maggio di 2.000 mc, oltre a rabbocchi di livello nei mesi di giugno, luglio e agosto;
- l'istanza per l'utilizzo della pertinenza idraulica lungo la sponda sinistra del rio Maggiore, in Comune di Alto Reno Terme (BO), località Piscina-Molino Saturno, censita al Catasto Terreni al fg. 19 fronte mapp. 347, 346, 368 e 206, con la condotta di adduzione alla piscina, presentata il 27/05/2016 con prot. PGBO/2016/9659 (pratica B016T0087);

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è "alimentazione della piscina comunale" riconducibile all'uso **industriale** di cui alla lettera c), comma 1, art. 152 della L.R. n.3/1999, come precisato dalla DGR n.2242/2005;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione di derivazione sul BURER n. 212 in data 13/07/2016 e della pubblicazione della domanda di occupazione aree sul BURER n. 275 del 07/09/2016, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio delle concessioni;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette;
- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- il prelievo avviene nel corpo idrico fluviale "IT-8-060300000000 1 ER "rio Maggiore", con stato ecologico "Buono", in condizioni di stress idrico assente, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

Preso atto:

- del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 26/07/2016 con il prot. PGBO/2016/14030 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - il prelievo può essere effettuato solo se a valle della derivazione transita un DMV medio di 50 l/s nel periodo maggio-settembre, e di 80 l/s nel periodo ottobre-aprile
 - il prelievo può essere effettuato da maggio ad agosto con chiusura dell'opera di presa nei restanti mesi
 - dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;
- della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 08/07/2016 con il prot. PGBO/2016/12793, che pertanto si intende acquisito in senso

favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

- dell'autorizzazione idraulica (ai sensi del R.D. 523/1904) del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 15/2/2017 con prot. PGBO/2017/3353, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione di derivazione pari ad € 154,94;

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione di occupazione aree demaniali pari ad € 75,00;

Ritenuto che il concessionario debba corrispondere:

- **i canoni progressi** (anticipatamente al ritiro del presente atto) per l'utilizzo senza titolo della **risorsa idrica dal 2001 al 2016**, per un importo di **€ 8.532,00=**;

- **i seguenti indennizzi** (anticipatamente al ritiro del presente atto) per occupazione senza titolo delle **aree demaniali per gli anni dal 2001 al 2016**, per i seguenti importi:

- dal 2001 al 2006: € 3.960,00= (€ 550,00/anno aumentato del 20% in quanto occupazione senza titolo, pari a € 660,00/anno per 6 anni)

- dal 2007 al 2016: € 1.848,00= (€ 154,00/anno aumentato del 20% in quanto occupazione senza titolo, pari a € 184,80/anno per 10 anni);

Vista la richiesta assunta agli atti al n. Prot. PGBO/2017/7869 del 10/04/2017 di rateizzare gli importi di € 8.532,00= e di € 5.808,00=, dovuti per i canoni e gli indennizzi relativi all'utilizzo di acque pubbliche e di aree demaniali per gli anni dal 2001 al 2016;

Ritenuto di accordare i seguenti piani di rateizzazione per i suddetti importi ai sensi dell'art. 45 della LR n. 28/2013, maggiorati degli interessi legali annui di cui all'art. 1284 del Codice Civile, fissati allo 0,1 % in ragione d'anno con decorrenza dal 1/1/2017 con D.M. 7 dicembre 2016 (G.U. 14 dicembre 2016, n. 291):

€ 8.532,00= per utilizzo acque pubbliche: importo rata costante di **€ 1.711,52**

Rata n.	Scadenza Rata	Debito iniziale	Quota Interessi	Quota capitale	Debito residuo	Totale interessi
1	30/06/2017	€ 8.532,00	€ 8,53	€ 1.702,99	€ 6.829,01	€ 8,53
2	30/06/2018	€ 6.829,01	€ 6,83	€ 1.704,69	€ 5.124,32	€ 15,36
3	30/06/2019	€ 5.124,32	€ 5,12	€ 1.706,40	€ 3.417,92	€ 20,49
4	30/06/2020	€ 3.417,92	€ 3,42	€ 1.708,10	€ 1.709,81	€ 23,90
5	30/06/2021	€ 1.709,81	€ 1,71	€ 1.709,81	€ 0,00	€ 25,61

salvo adeguamento in caso di variazione dei tassi;

€ 5.808,00= per occupazione aree demaniali: importo rata costante di **€ 1.165,09**;

Rata n.	Scadenza Rata	Debito iniziale	Quota Interessi	Quota capitale	Debito residuo	Totale interessi
1	30/06/2017	€ 5.808,00	€ 5,81	€ 1.159,28	€ 4.648,72	€ 5,81
2	30/06/2018	€ 4.648,72	€ 4,65	€ 1.160,44	€ 3.488,28	€ 10,46
3	30/06/2019	€ 3.488,28	€ 3,49	€ 1.161,60	€ 2.326,68	€ 13,95
4	30/06/2020	€ 2.326,68	€ 2,33	€ 1.162,76	€ 1.163,92	€ 16,27
5	30/06/2021	€ 1.163,92	€ 1,16	€ 1.163,92	€ 0,00	€ 17,44

salvo adeguamento in caso di variazione dei tassi;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio al Comune di Alto Reno Terme delle seguenti concessioni;

A) concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal rio Maggiore in comune di Alto Reno Terme (BO), in via Piscina, mediante opera di presa fissa a monte di una briglia, in sinistra idraulica, posta in area demaniale e identificata catastalmente al foglio 19, fronte map. 347, per una portata massima di 3 l/s, per un volume annuo stimato di 2.400 mc (2.000 mc nel mese di maggio oltre a 400 mc per rabbocchi nei mesi di giugno, luglio e agosto);

B) concessione per l'occupazione delle aree demaniali in sinistra idraulica lungo il rio Maggiore in comune di Alto Reno Terme (BO), in loc. Piscina-Molino Saturno, con le condotte di adduzione alla piscina estiva comunale, sulle aree identificate al NCT del Comune di Alto Reno Terme al Foglio 19, fronte map. 347, 346, 368 e 206, mediante una tubazione di diametro 200 mm e lunghezza di 110 m;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** al Comune di Alto Reno Terme, C.F. 01041500370, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, le seguenti concessioni alle specifiche condizioni vincolanti, meglio esplicitate nei disciplinari tecnici allegati:

A) la **concessione di derivazione di acque pubbliche** superficiali del rio Maggiore ad uso industriale (alimentazione di piscina estiva comunale) in comune di Alto Reno Terme (BO), via Piscina, con opera di presa fissa posta sulla spalla di una briglia, identificata al NCT di detto comune al foglio 19, fronte map. 347, per una portata massima di 3 l/s ed un volume annuo di 2.400 mc (pratica B000A0845);

B) la **concessione di area demaniale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica lungo la sponda sinistra del rio Maggiore, in Comune di Alto Reno Terme (BO), località Piscina-Molino Saturno, censita al Catasto Terreni al fg. 19 fronte mapp. 347, 346, 368 e 206, per una lunghezza complessiva di 110 m, utilizzata per il posizionamento della condotta di adduzione a servizio della piscina estiva comunale (pratica B016T0087);

2) di dare atto che le concessioni si intendono rilasciate al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

3) di dare atto che le opere concessionate dovranno essere realizzate secondo gli elaborati progettuali presentati, anche se non materialmente allegati al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici allegati;

4) di dare atto che il mantenimento delle strutture oggetto della presente concessione su area del demanio potrà essere parimenti soggetto a revoca qualora insorgessero esigenze idrauliche connesse alla gestione del bene ed alla conseguente tutela della privata e pubblica incolumità;

5) di stabilire che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti e indicati nel presente

atto e nei disciplinari allegati (art.19, comma 2, L.R. n.7/2004, e art.32, R.R. n.41/2001)

6) di stabilire che la presente concessione **ha validità fino al 31/12/2026** ai sensi della DGR n.787 del 09/06/2014 e dell'art. 17 della LR n.7/2004, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nei disciplinari parti integranti del presente atto. La Struttura concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. n.7/2004 nonché dell'art.48 del R.R. n.41/2001, alla revisione o alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

7) di stabilire che l'intestatario della concessione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 e dell'art. 18 della L. 388 del 23/12/2000 e s.m.i., il soggetto passivo in materia di fiscalità sugli immobili è il Concessionario;

9) di stabilire che i **canoni annuali**, calcolati applicando la normativa vigente, sono **fissati per l'anno 2017:**

- **canone di derivazione acque: € 582,08=;**

- **canone di occupazione aree: € 154,15=;**

da versare sulla contabilità speciale n.30864 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna;

10) di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il Concessionario **dovrà corrispondere i canoni per l'utilizzo di acque pubbliche e gli indennizzi per l'occupazione di aree demaniali per gli anni dal 2001 al 2016**, calcolati applicando la normativa vigente, tramite versamento sulla contabilità speciale n.30864 della Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, secondo i piani di rateizzazione indicati in premessa che prevedono:

- per l'importo rateizzabile di € 8.532,00=, la durata di anni 5, la **cadenza delle rate al 30 giugno di ogni anno**, la scadenza della prima rata il 30/06/2017, l'importo costante di **ogni rata di € 1.711,52=**, comprensivo di quota interessi al saggio legale corrente dello 0,10%, ai sensi dell'art. 1284 del Codice

Civile, salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi che verrà comunicato annualmente o conguagliato a fine durata della rateizzazione;

- per l'importo rateizzabile di € 5.808,00=, la durata di anni 5, la **cadenza delle rate al 30 giugno di ogni anno**, la scadenza della prima rata il 30/06/2017, l'importo costante di **ogni rata di € 1.165,09=**, comprensivo di quota interessi al saggio legale corrente dello 0,10%, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi che verrà comunicato annualmente o conguagliato a fine durata della rateizzazione;

11) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015.

12) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per le concessioni, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sulla contabilità speciale n.30864 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento dei canoni annuali e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

13) di dare atto che il concessionario è **esentato dal versamento delle cauzioni** a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009;

14) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

15) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

16) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

17) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

Allegato 1

DISCIPLINARE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata al Comune di Alto Reno Terme (pratica BO00A0845).

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal rio Maggiore per **uso alimentazione piscina comunale** è stabilito per una **portata massima di 3 l/sec, e un volume annuo di 2.400 mc.**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X= 657.493, Y= 890.817, sul terreno in area demaniale, individuato nel Foglio 19, fronte mappale 347, del NCT del comune di Alto Reno Terme, loc. Piscina - Molino Saturno, in corrispondenza della sponda sinistra del corso d'acqua, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, nel corpo idrico fluviale "IT-8-060300000000 1 ER "rio Maggiore" ", con stato ecologico "buono", in condizioni di stress idrico assente, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C).

B) l'opera di presa è costituita da una paratoia metallica posta sulla spalla sinistra di una briglia che, tramite una feritoia con tubo di diametro 200 mm, convoglia l'acqua ad un pozzetto avente dimensioni di 2,1x3,1x1,85 m. Tale pozzetto è diviso in due parti da un muro interno in mattoni avente altezza di 40 cm, che separa la vasca di decantazione da quella di attingimento vero e proprio.

C) la vasca di decantazione è dotata di apertura con paratoia metallica manuale (L=0,5 m, H=0,6 m) che consente il rilascio del DMV e la restituzione al rio dell'intera portata derivata.

D) la vasca di attingimento si riempie solo quando l'acqua, all'interno della vasca di decantazione, supera il muro di separazione tra le due. Dalla vasca di attingimento parte un tubo di diametro 200 mm dotato di testa filtrante, che convoglia l'acqua alla centrale tecnologica della piscina posta circa 110 m più a valle. In quest'ultima è presente una saracinesca che chiude la tubazione di prelievo una volta ultimata l'operazione di riempimento della piscina.

Il prelievo è assimilabile all'uso "industriale", di cui all'art. 152, comma 1, lett. c), della L.R. 3/1999, come precisato dalla DGR n.2242/2005.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere **esercitata dal 1 maggio al 31 agosto**, con chiusura della paratoia dell'opera di presa durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 50 l/s**, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, **qualora si registri una portata di deflusso delle acque nel rio uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

Per consentire il rilascio del DMV durante il prelievo, la paratoia posta all'uscita della vasca di adduzione dovrà essere alzata di 6 cm (corrispondente ad una portata in uscita di 50 l/s).

Dovrà essere installato e posto in esercizio un **dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati. I dati mensili relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi, al termine di ogni anno solare, all'Autorità di Bacino del fiume Po e all'Unità demanio idrico della SAC di Bologna.**

E' a carico del concessionario la manutenzione del muro di sponda che corre parallelamente all'opera di presa e alla condotta di adduzione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli art.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, sono a carico esclusivo del Concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Nel caso che il Concessionario abbia necessità di eseguire lavori di manutenzione in alveo per consentire la prosecuzione del prelievo, dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Struttura e al Servizio Area Reno e Po

di Volano i lavori che intende eseguire, le modalità e i tempi di realizzazione.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è rilasciata fino al 31 dicembre 2026.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare **istanza di rinnovo prima della scadenza, cioè entro il 31/12/2026**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può dichiarare la decadenza della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art. 8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è **esentato** dalla corresponsione alla Regione Emilia-Romagna del deposito cauzionale a garanzia

degli obblighi e delle condizioni della concessione, in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Firmato dal sig. Giuseppe Nanni in qualità di legale rappresentante pro-tempore del comune di Alto Reno Terme, per accettazione delle condizioni e degli obblighi in esso contenuti.

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE TECNICO PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

Comune: Alto Reno Terme

località: via Piscina

corso d'acqua: rio Maggiore, sponda sinistra

Fogli e mappali: foglio 19, antistante mapp. 347, 346, 368 e 206.

Concessionario: Comune di Alto Reno Terme

Oggetto: Concessione per occupazione di terreno demaniale e utilizzo di pertinenza idraulica per condotta di adduzione alla piscina estiva comunale.

PRATICA N. BO16T0087

- Vista l'istanza presentata il 27/05/2016 con prot. PGBO/2016/9659 dalla Ditta in epigrafe e i relativi elaborati grafici che descrivono il tracciato della condotta di adduzione alla piscina estiva comunale;

- Considerato che, secondo quanto si evince dagli elaborati progettuali, l'opera è posta in aree del Demanio Idrico di competenza della scrivente struttura;

- Considerato che l'opera è interrata ed è presente dal 1965, come dichiarato dal richiedente;

- Appurato che l'opera è costituita da una condotta in cls di diametro 200 mm, interrata lungo la sponda sinistra del rio Maggiore, per il trasporto dell'acqua dal pozzetto di presa posto a ridosso della briglia, al vano tecnico della piscina posto ad una distanza di circa 110 m, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici, che interessa aree del demanio idrico e di pertinenza idraulica;

- Considerato che la concessione richiesta è comunque necessaria per la regolarizzazione dell'opera secondo la vigente normativa regionale in merito alle occupazioni ed uso del territorio;

- Viste le risultanze dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata da tecnici di questa Struttura;

- Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n.523
- la L.R. 14 aprile 2004 n.7 recante "Disposizioni in materia ambientale".

• la delibera n.897 del 07/06/2007 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004".

si rilascia il presente

DISCIPLINARE TECNICO

per l'occupazione delle aree di Demanio Pubblico e Demanio Idrico appresso indicate con le opere relative alla condotta di adduzione dal rio Maggiore alla piscina estiva comunale, alle seguenti tassative prescrizioni e condizioni:

1. L'opera è autorizzata secondo i tracciamenti planimetrici e le caratteristiche dimensionali contenute negli elaborati tecnici presentati.

2. Considerato che l'opera è già realizzata da tempo, si segnala che non è stato possibile verificare l'effettiva quota di posa della condotta. Tale quota andrà verificata sul posto ed eventualmente adeguata, nel caso in cui si renda necessario un intervento.

prescrizioni e condizioni di carattere generale:

3. Eventuali variazioni all'opera assentita dovranno preventivamente essere richieste ed autorizzate dal Servizio scrivente.

4. L'opera dovrà essere sempre mantenuta in perfetto stato di manutenzione e il concessionario dovrà in ogni momento a sua cura e spese provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari od anche soltanto convenienti per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.

5. Tutti gli oneri per eventuali adeguamenti delle opere concesse, che si rendessero necessari per permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo, ecc), sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.

6. Qualora intervengano modificazioni morfologiche del corso d'acqua tali che le opere risultino a vista e soggette direttamente alla corrente, il Concessionario dovrà proporre ed eseguire tutti gli interventi di adeguamento o rimessa in pristino necessari a riportare l'opera nelle ideali condizioni di esercizio ferma restando la salvaguardia della naturale morfologia del corso d'acqua.

7. I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione

della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) saranno a carico esclusivo del Concessionario.

8. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario. L'amministrazione concedente dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire all'interno dell'area concessionata o essere causato direttamente o indirettamente verso chiunque interno o esterno all'area dalla concessione stessa

9. Le opere eventualmente necessarie per il mantenimento della condotta in oggetto, saranno a carico del concessionario (per es. manutenzione e/o ripristino del muro di sponda della briglia, ecc.).

10. L'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione o l'inottemperanza delle prescrizioni del presente disciplinare, comporterà la decadenza della concessione, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo comunicata al concessionario.

11. L'Amministrazione concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni eventualmente già anticipati.

12. In caso di mancato rinnovo, per decadenza o per revoca della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario ed eventuali danni.

13. Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica. Le violazioni e le inottemperanze alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare Tecnico saranno punite con sanzioni amministrative di cui all'art.21 della LR n.7/2004.

14. Al termine della concessione tutte le opere dovranno essere demolite con conferimento a discarica autorizzata dei

materiali impiegati di natura estranea al torrente, l'alveo, le sponde e i luoghi circostanti dovranno essere ripristinati allo stato preesistente e comunque in ideali condizioni idrauliche e morfologiche con particolare cura al ripristino della quota attuale del fondo e alla sezione idraulica.

15. Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere formalizzata alla scrivente Struttura mediante istanza di cambio titolarità.

EPILOGO

Firmato dal sig. Giuseppe Nanni in qualità di legale rappresentante pro-tempore del comune di Alto Reno Terme, per accettazione delle condizioni e degli obblighi in esso contenuti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.